# Ordinanza sulla legittimazione alle deduzioni fiscali per i contributi a forme di previdenza riconosciute (OPP 3)

del 13 novembre 1985 (Stato 17 ottobre 2006)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 82 capoverso 2 della legge federale del 25 giugno 1982¹ sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) e l'articolo 99 della legge federale del 2 aprile 1908² sul contratto d'assicurazione (LCA).

ordina:

## Sezione 1: Forme di previdenza riconosciute

## Art. 1 Forme di previdenza

- <sup>1</sup> Ai sensi dell'articolo 82 LPP costituiscono forme di previdenza riconosciute:
  - a. il contratto di previdenza vincolata concluso con gli istituti d'assicurazione;
  - b. la convenzione di previdenza vincolata conclusa con le fondazioni bancarie.
- <sup>2</sup> Per contratti di previdenza vincolata s'intendono i contratti speciali d'assicurazione di capitale e di rendite sulla vita o in caso d'invalidità o di morte, comprese eventuali assicurazioni complementari in caso di morte per infortunio o d'invalidità<sup>3</sup>, che
  - a. sono conclusi con un istituto d'assicurazione sottoposto alla sorveglianza delle assicurazioni o con un istituto d'assicurazione di diritto pubblico secondo l'articolo 67 capoverso 1 LPP e
  - b. sono destinati esclusivamente e irrevocabilmente alla previdenza.
- <sup>3</sup> Per convenzioni di previdenza vincolata s'intendono i contratti speciali di risparmio conclusi con fondazioni bancarie e destinate irrevocabilmente alla previdenza. Essi possono essere completati da un'assicurazione di previdenza rischio.
- <sup>4</sup> I modelli di contratti di previdenza vincolata e quelli di convenzione di previdenza vincolata sono sottoposti all'amministrazione federale delle contribuzioni, la quale verifica se la forma e il contenuto sono conformi alle disposizioni legali e comunica il risultato.

RU 1985 1778

- 1 RS 831.40
- <sup>2</sup> RS **221.229.1**
- 3 RU **1986** 326

#### Art. 2 **Beneficiari**

- <sup>1</sup> Sono considerate beneficiarie le persone seguenti:
  - in caso di sopravvivenza, l'intestatario della previdenza;
  - b.4 dopo la sua morte, le persone qui di seguito enumerate nell'ordine seguente:
    - 1.5 il coniuge superstite o il partner registrato superstite.
    - 2. i discendenti diretti e le persone fisiche al cui sostentamento la persona defunta ha provveduto in modo considerevole oppure la persona che ha convissuto ininterrottamente con quest'ultima durante i cinque anni precedenti il decesso o deve provvedere al sostentamento di uno o più figli comuni;
    - 3. i genitori;
    - i fratelli e le sorelle: 4
    - gli altri eredi.
- <sup>2</sup> L'intestatario può designare una o più persone tra i beneficiari menzionati al capoverso 1 lettera b numero 2 e precisare i diritti di ciascuna di esse.<sup>6</sup>
- <sup>3</sup> L'intestatario ha il diritto di modificare l'ordine dei beneficiari di cui al capoverso 1 lettera b numeri 3 a 5 e di precisare i diritti di ciascuna di queste persone.<sup>7</sup>

### Art. 3 Pagamento delle prestazioni

<sup>1</sup> Le prestazioni di vecchiaia possono essere versate al più presto cinque anni prima del raggiungimento dell'età ordinaria della rendita AVS (art. 21 cpv. 1 della LF del 20 dic. 19468 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti; LAVS). Esse diventano esigibili al più tardi al raggiungimento dell'età ordinaria della rendita AVS 9

- <sup>2</sup> Un versamento anticipato delle prestazioni di vecchiaia è ammissibile se il rapporto di previdenza è sciolto per uno dei motivi seguenti:
  - l'intestatario beneficia d'una rendita intera d'invalidità dell'assicurazione federale per l'invalidità e il rischio d'invalidità non è assicurato;
  - b. l'intestatario utilizza il capitale di previdenza per il riscatto di quote in una istituzione di previdenza esente da imposte o l'impiega per un'altra forma riconosciuta di previdenza;

Nuovo testo giusta il n. 4 dell'all. all'O del 27 ott. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4643).

<sup>5</sup> Nuovo testo giusta il n. I 4 dell'O del 29 set. 2006 concernente l'attuazione della L del 18 giu. 2004 sull'unione domestica registrata nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 4155). Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. all'O del 10 giu. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006

<sup>6</sup> (RU 2005 4279).

Introdotto dal n. 2 dell'all. all'O del 10 giu. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 7 (RU **2005** 4279).

<sup>8</sup> **RS 831.10** 

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 feb. 2001, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2001 1068). Vedi le disp. fin. di detta modificazione alla fine del presente testo.

831.461.3 OPP 3

c. l'intestatario pone termine all'attività lucrativa indipendente esercitata finora e ne inizia un'altra indipendente di genere diverso;

- d.<sup>10</sup> l'istituto di previdenza è tenuto, giusta l'articolo 5 della legge del 17 dicembre 1993<sup>11</sup> sul libero passaggio, al pagamento in contanti.
- <sup>3</sup> La prestazione di vecchiaia può inoltre essere versata anticipatamente per:
  - l'acquisto e la costruzione di una proprietà d'abitazione per uso proprio; a
  - b. l'acquisizione di partecipazioni ad una proprietà d'abitazione per uso proprio:
  - c. la restituzione di mutui ipotecari. 12
- <sup>4</sup> Il prelievo anticipato può essere richiesto ogni cinque anni. <sup>13</sup>
- <sup>5</sup> I concetti di «proprietà d'abitazioni per uso proprio», di «partecipazioni» e di «uso proprio» sono definiti negli articoli 2–4 dell'ordinanza del 3 ottobre 1994<sup>14</sup> sulla promozione della proprietà d'abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale 15
- <sup>6</sup> Se l'assicurato è coniugato o è vincolato da un'unione domestica registrata, il versamento anticipato delle prestazioni di vecchiaia conformemente al capoverso 2 lettere c e d e al capoverso 3 è ammesso soltanto previo consenso scritto del coniuge o del partner registrato. Se il consenso non può essere ottenuto o se è rifiutato, l'assicurato può adire il Tribunale. 16

### Art. 4 Cessione, costituzione in pegno, compensazione

- <sup>1</sup> Per la cessione, la costituzione in pegno e la compensazione di diritti alle prestazioni si applica per analogia l'articolo 39 LPP.<sup>17</sup>
- <sup>2</sup> Per la costituzione in pegno del capitale o delle prestazioni di previdenza per la proprietà d'abitazione dell'assicurato è applicabile per analogia l'articolo 30b LPP<sup>18</sup> o l'articolo 331d del Codice delle obbligazioni<sup>19</sup> e gli articoli 8–10 dell'ordinanza del
- Nuovo testo giusta l'art. 22 n. 2 dell'O del 3 ott. 1994 sul libero passaggio, in vigore dal 1° gen. 1995 (RS 831.425).

11 RS 831.42

Introdotto dal n. I dell'O del 18 set. 1989 (RU 1989 1903). Nuovo testo giusta l'art. 20 dell'O del 3 ott. 1994 sulla promozione della proprietà d'abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale, in vigore dal 1° gen. 1995 (RS **831.411**). Introdotto dall'art. 20 dell'O del 3 ott. 1994 sulla promozione della proprietà d'abitazioni

mediante i fondi della previdenza professionale, in vigore dal 1° gen. 1995 (RS 831.411).

RS 831.411

- Introdotto dall'art. 20 dell'O del 3 ott. 1994 sulla promozione della proprietà d'abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale, in vigore dal 1° gen. 1995 (RS **831.411**).
- 16 Introdotto dal n. I 4 dell'O del 29 set. 2006 concernente l'attuazione della L del 18 giu. 2004 sull'unione domestica registrata nella previdenza professionale per
- la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 4155). Nuovo testo giusta l'art. 20 dell'O del 3 ott. 1994 sulla promozione della proprietà 17 d'abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale, in vigore dal 1° gen. 1995 (RS 831.411).
- 18 **RS 831.40**
- RS 220

- 3 ottobre 1994<sup>20</sup> sulla promozione della proprietà d'abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale.21
- <sup>3</sup> In caso di scioglimento del regime matrimoniale per cause diverse dal decesso, tutti o parte dei diritti alle prestazioni di vecchiaia possono essere ceduti dall'intestatario della previdenza al conjuge o essere assegnati a quest'ultimo dal giudice. Fatto salvo l'articolo 3, l'istituto dell'intestatario della previdenza deve versare l'importo da trasferire all'istituto indicato dal coniuge o ad un istituto di previdenza ai sensi dell'articolo 1 capoverso 1.22
- <sup>4</sup> Il capoverso 3 si applica per analogia in caso di scioglimento giudiziale dell'unione domestica registrata qualora i partner abbiano concordato che i beni siano divisi secondo le norme del regime della partecipazione agli acquisti (art. 25 cpv. 1 secondo periodo della L del 18 giu. 2004<sup>23</sup> sull'unione domestica registrata).<sup>24</sup>

### Art. 5 Investimenti

- <sup>1</sup> I fondi della convenzione di previdenza vincolata possono essere investiti solo presso o tramite una banca assoggettata alla legge federale dell'8 novembre 1934<sup>25</sup> sulle banche e le casse di risparmio.
- <sup>2</sup> Gli investimenti effettuati in nome proprio da una fondazione bancaria presso una banca sono considerati depositi a risparmio di ogni singolo intestatario ai sensi della legge sulle banche e le casse di risparmio.
- <sup>3</sup> L'articolo 71 capoverso 1 LPP e gli articoli 49 a 60 dell'ordinanza del 18 aprile 1984<sup>26</sup> sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2) si applicano agli investimenti. I limiti previsti all'articolo 54 lettera b OPP 2 non si applicano tuttavia alla concessione o alla ripresa di prestiti ipotecari destinati a finanziare la proprietà d'una abitazione che serve al fabbisogno dell'intestatario.

### Sezione 2: Trattamento fiscale

### Fondazioni bancarie Art. 6

Le fondazioni bancarie i cui redditi e la sostanza sono destinati esclusivamente alla previdenza ai sensi della presente ordinanza sono assimilati, per quanto concerne l'assoggettamento all'imposta, agli istituti di previdenza secondo l'articolo 80 LPP.

- 20 RS 831.411
- Introdotto dall'art. 20 dell'O del 3 ott. 1994 sulla promozione della proprietà d'abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale, in vigore dal 1° gen. 1995 (RS **831.411**). Introdotto dal n. I dell'O del 9 die. 1996 (RU **1996** 3455). 22

- Introdotto dal n. I 4 dell'O del 29 set. 2006 concernente l'attuazione della L del 18 giu. 2004 sull'unione domestica registrata nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 4155).
- 25 RS 952.0
- 26 RS 831.441.1

831.461.3 OPP 3

### Art. 7 Deduzione dei contributi

<sup>1</sup> I salariati e gli indipendenti possono dedurre dal loro reddito, per quanto riguarda le imposte dirette della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni, i contributi versati a forme riconosciute di previdenza nella misura seguente:

- annualmente, fino all'8 per cento dell'importo limite superiore secondo а l'articolo 8 capoverso 1 LPP, se sono affiliati a un istituto di previdenza ai sensi dell'articolo 80 LPP:
- b. annualmente, fino al 20 per cento del reddito proveniente da un'attività lucrativa, ma al massimo fino al 40 per cento dell'importo limite superiore stabilito nell'articolo 8 capoverso 1 LPP, se non sono affiliati a un istituto di previdenza ai sensi dell'articolo 80 LPP.
- <sup>2</sup> I coniugi o i partner registrati possono pretendere queste deduzioni, ciascuno per conto proprio, se ambedue esercitano un'attività lucrativa e pagano i contributi a una forma riconosciuta di previdenza.<sup>27</sup>
- <sup>3</sup> I contributi a forme riconosciute di previdenza possono essere versati al più tardi fino al raggiungimento dell'età ordinaria della rendita AVS (art. 21 cpv. 1 LAVS<sup>28</sup>).<sup>29</sup>
- <sup>4</sup> Nell'anno in cui è raggiunta l'età ordinaria della rendita, può essere versato l'intero contributo 30

### Art. 8 Obbligo d'attestazione

Gli istituti d'assicurazione e le fondazioni bancarie devono rilasciare agli intestatari attestazioni riguardanti i contributi e le prestazioni versati.

## Sezione 3: Entrata in vigore

### Art. 9

- <sup>1</sup> La presente ordinanza, eccettuato l'articolo 6, entra in vigore il 1° gennaio 1987.
- <sup>2</sup> L'articolo 6 entra retroattivamente in vigore il 1° gennaio 1985.

<sup>27</sup> Nuovo testo giusta il n. I 4 dell'O del 29 set. 2006 concernente l'attuazione della L del 18 giu. 2004 sull'unione domestica registrata nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 4155).

<sup>28</sup> RS 831.10

<sup>20</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 21 feb. 2001, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU **2001** 1068). Introdotto dal n. I dell'O del 21 feb. 2001, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU **2001** 1068).

# Disposizione finale della modificazione del 21 febbraio 2001<sup>31</sup>

Alle beneficiarie delle classi d'età 1944, 1945 e 1946 possono essere versate prestazioni di vecchiaia al più presto sei anni prima del raggiungimento dell'età ordinaria della rendita AVS (art. 21 cpv. 1 LAVS<sup>32</sup>).

<sup>31</sup> RU **2001** 1068

<sup>32</sup> RS **831.10**